

**LEGGE REGIONALE 26 novembre 1984, n. 59**  
**«Riordino dei consorzi di bonifica».**  
(B.U. 28 novembre 1984, n. 48, 1° suppl. ord.)

**Titolo I**

**PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE  
DI BONIFICA**

**Art. 1.** — *Programma generale per la bonifica e il riordino irriguo.* — Per la pianificazione territoriale degli interventi di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica e forestale e di regolamentazione delle acque nei territori non classificati montani, il consiglio regionale approva un programma generale per la bonifica e il riordino irriguo

**Art. 2.** — *Programmi di bonifica, di rimboschimento e di sistemazione idraulica.* — Il programma generale per la bonifica e il riordino irriguo di cui all'articolo precedente si attua mediante:

- a) i programmi di rimboschimento e di sistemazione idraulica previsti dall'art. 2 della I.R. 5 aprile 1976, n. 8 (1);
- b) i programmi di bonifica disciplinati dalla presente legge.

**Art. 3.** — *Contenuti dei programmi di bonifica e piani di riordino irriguo e fondiario.* — I programmi di bonifica determinano per ciascun comprensorio delimitato a norma del successivo art. 5:

- a) i progetti di massima delle opere indicate dall'art. 2, secondo comma, del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, ad esclusione delle opere che formano oggetto dei programmi di rimboschimento e sistemazione idraulica a norma dell'art. 2 della I.R. 5 aprile 1976, n. 8 (1);
- b) le opere di interesse particolare di singoli fondi, da eseguirsi a carico dei proprietari.

2. I programmi di bonifica sono integrati dal piano di riordino irriguo di cui al titolo II della presente legge e, ove necessario, da quello di riordino fondiario di cui agli articoli 22 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215

**Art. 4.** — *Acque ad uso agricolo* — La giunta regionale provvede, sulla base dei dati del catasto delle acque di cui all'art. 4 della I.R. 20 marzo 1980, n. 32 (2), nonché di quelli di acquisiti tramite i consorzi di bonifica, ad identificare le disponibilità totali delle acque destinabili agli usi agricoli in rapporto alla loro migliore utilizzazione ed alle effettive necessità irrigue dei vari comprensori (2 bis).

**Art. 5.** — *Comprensori e consorzi di bonifica* — ..... (3).

2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, individua le parti del territorio regionale non classificato montano costituite in comprensori di bonifica di primo e secondo grado, avendo riguardo alle esigenze di coordinamento degli interventi nell'ambito di unità idrografiche funzionali e tenuto conto delle circoscrizioni previste dal piano di risanamento

(1) Sta in I 5 2

(2) Sta in questa stessa voce

(2 bis) In applicazione di quanto previsto in materia di competenze degli organi di governo e della dirigenza dagli artt. 2, 3, 17 e 18 della I.R. 23 luglio 1996, n. 16 (sta in I 4.1) vedi il primo comma dell'art. 4 della I.R. 27 gennaio 1998, n. 1. (Sta in I 5.4).

(3) Il comma è stato abrogato dall'art. 1 della I.R. 14 gennaio 1995, n. 5. (Sta in questa stessa voce)

delle acque di cui all'art. 8 della I.R. 20 marzo 1980, n. 32 (2) (3 bis).

3. In ciascun comprensorio di bonifica è costituito un consorzio, ente di diritto pubblico, che provvede alla esecuzione, alla manutenzione e alla gestione delle opere pubbliche di bonifica; i singoli statuti consortili possono comunque prevedere autonomia gestionale amministrativa a soggetti operanti nel settore della bonifica e dell'irrigazione all'interno dei comprensori consortili

4. Per il coordinamento delle attività di consorzi finitimi la giunta regionale può costituire consorzi di secondo grado a norma del successivo articolo 37.

**Art. 6.** — *Soggetti consorziati.* — Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari degli immobili ubicati nei singoli comprensori nonché i conduttori che, ai sensi della Legge 11 febbraio 1971, n. 11 o in forza degli statuti consortili abbiano obblighi di contribuzione.

2. I consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, e di tutti gli altri soggetti operanti nel settore irriguo, nonché quelle dei consorzi di utilizzazione idrica, relativamente alle utenze irrigue e di coloro che si esercitano nei canali di bonifica e nei corsi d'acqua che interessano il territorio consortile.

**Art. 7.** — *Adozione dei programmi e dei piani.* — Il consorzio di bonifica delibera l'adozione del programma di bonifica e dei piani di riordino fondiario e di riordino irriguo.

2. Il programma di bonifica è redatto in conformità al programma generale per la bonifica e il riordino irriguo di cui al precedente articolo 1.

3. Il piano di riordino fondiario è redatto in conformità agli indirizzi culturali previsti dai piani di sviluppo agricolo di cui alla I.R. 27 gennaio 1977, n. 8 (1)

4. Il piano di riordino irriguo è redatto in conformità alle norme di cui al titolo II della presente legge.

**Art. 7-bis.** — *programmi provvisori di bonifica* — Nelle more dell'approvazione del programma generale di cui al precedente art. 1, i consorzi di bonifica predispongono, salvo il loro successivo adeguamento al programma generale suddetto, programmi provvisori di bonifica

2. I programmi provvisori sono adottati dai consorzi di bonifica entro un anno dall'emanazione da parte della giunta regionale di criteri generali di indirizzo e di coordinamento, a cui i consorzi stessi dovranno attenersi, e ad essi si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 8 e 9 (3 ter).

**Art. 8.** — *Procedure di approvazione dei programmi e dei piani.* — Della adozione del programma di bonifica e dei piani di riordino fondiario e di riordino irriguo è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della regione, nell'albo del consorzio, negli albi dei comuni territorialmente interessati ed in due tra i quotidiani più diffusi nel comprensorio.

2. Le deliberazioni consortili di cui al primo comma del presente art. 7 unitamente alla documentazione inerente al programma ed ai piani, sono depositate in pubblica visione presso

(3 bis) Il comma è stato così sostituito dall'art. 1 della I.R. 14 gennaio 1995, n. 5. (Sta in questa stessa voce).

(3 ter) L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2 della I.R. 14 gennaio 1995, n. 5 (Sta in questa stessa voce)

la segreteria del consorzio e i servizi provinciali dell'agricoltura foreste e alimentazione e del genio civile della giunta regionale, per trenta giorni a decorrere dalla data della pubblicazione dell'avviso nel BURL.

3. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito possono essere presentate al consorzio opposizioni ed osservazioni.

4. Il programma ed i piani, le eventuali osservazioni ed opposizioni e le controdeduzioni del consorzio sono presentati dal medesimo alla giunta regionale che li trasmette al consiglio regionale, unitamente alle proprie motivate proposte.

**Art. 9. — Effetti dell'approvazione dei programmi e dei piani. —**

Il consiglio regionale delibera l'approvazione dei programmi di bonifica e dei piani di riordino fondiario e di riordino irriguo decidendo sulle eventuali opposizioni.

2. Con la deliberazione di cui al comma precedente il consiglio regionale determina l'ordine di priorità delle opere di competenza regionale stabilendone i tempi di esecuzione, fissa il termine per l'inizio ed il compimento delle opere di competenza privata e stabilisce quali di esse possano beneficiare di contributi regionali, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

3. L'approvazione dei programmi e dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.

4. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURL di cui al primo comma dell'articolo precedente sono vietati i mutamenti di destinazione dei terreni che siano incompatibili con le previsioni dei programmi e dei piani.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente non si tiene conto, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, l'eventuale aumento di valore dei terreni derivante da mutamenti di destinazione degli stessi, compatibili con le previsioni dei programmi e dei piani, disposti successivamente alla data di cui al comma suddetto.

6. L'amministrazione regionale accerta che gli strumenti urbanistici rispettino i programmi ed i piani di cui al presente articolo e prevedano norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua ed idraulica esistenti.

**Art. 10. — Esecuzione delle opere. —** Sono opere pubbliche di competenza della regione le opere di bonifica di cui al precedente art. 3, primo comma, lettera a) che si eseguono nel territorio regionale a norma della legislazione in vigore.

2. All'esecuzione delle opere di cui al comma precedente la regione provvede direttamente o mediante concessione ai consorzi di bonifica.

3. La giunta regionale delibera le concessioni di cui al precedente comma.

4. Gli immobili occorrenti per l'attuazione delle opere di cui al precedente primo comma sono acquisiti al demanio regionale mediante espropriazione per pubblica utilità pronunciata a favore della regione ai sensi della legislazione vigente ad opera dell'ente concessionario; l'approvazione da parte della giunta regionale dei progetti esecutivi delle opere equivale a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza (4).

5. Ai fini dell'approvazione dei progetti esecutivi, la giunta regionale deve acquisire da parte delle autorità competenti le autorizzazioni, i nullaosta ed i pareri obbligatori prescritti dalla

legislazione vigente in relazione a particolari regimi di tutela del territorio o dell'ambiente interessato dall'opera; l'eventuale acquisizione di alcuni degli atti suindicati tramite il concessionario deve essere specificata nel provvedimento di concessione.

6. Compete all'amministrazione regionale accertare che le opere di bonifica e di irrigazione, da eseguirsi direttamente o in concessione, non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti nel territorio comunale, in cui esse debbano sorgere; qualora ragioni di generale interesse motivino l'esecuzione di opere in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, la giunta regionale, prima di procedere all'approvazione dei progetti esecutivi, li sottopone al comune interessato affinché questi, entro i successivi sessanta giorni, esprima il proprio parere in merito.

7. Nel caso in cui decorra il termine di sessanta giorni senza che il comune abbia fatto pervenire alla regione il proprio parere, questo si intende espresso favorevolmente.

8. La giunta regionale approva i progetti, motivando adeguatamente l'eventuale determinazione di disattendere il parere del comune.

9. Nel caso di cui al precedente comma l'approvazione dei progetti esecutivi costituisce variante allo strumento urbanistico vigente nel comune interessato.

10. La concessione edilizia di cui all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (5) è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta; i termini di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 60 (6), per l'esercizio dei poteri sostitutivi sono ridotti alla metà.

11. I progetti sui quali la commissione tecnico-amministrativa regionale è chiamata ad esprimere il proprio parere non sono sottoposti all'esame del comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale.

12. Sui progetti d'ammontare inferiore a lire cinquecento milioni il parere tecnico è espresso dal solo servizio provinciale del genio civile della giunta regionale competente per territorio.

13. Per le opere interessanti più province, ove il parere non sia di competenza della commissione tecnico-amministrativa regionale, i progetti sono sottoposti all'esame del servizio provinciale del genio civile della giunta regionale e del comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, se richiesto, competenti per il territorio in cui ha sede l'amministrazione regionale o l'ente concessionario.

14. I progetti delle opere da eseguirsi sul territorio lombardo da parte di consorzi di bonifica interregionali aventi sede in altra regione, ove il parere non sia di competenza della commissione tecnico-amministrativa regionale, sono sottoposti all'esame del servizio provinciale del genio civile della giunta regionale e del comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, se richiesto, competenti per il territorio della provincia interessata dai lavori; nel caso di opere d'interesse interprovinciale il parere è di competenza della commissione tecnico-amministrativa regionale.

**Art. 11. — Collaudi. —** I provvedimenti concernenti la nomina dei collaudatori, l'approvazione dei certificati di collaudo o di

(4) Il comma è stato così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1989, n. 18. (Sta in questa stessa voce).

(5) Sta in I 11.1

(6) Sta in I 1.0.

regolare esecuzione dei lavori quando si tratti di opere pubbliche di bonifica e irrigazione nonché di opere di carattere infrastrutturale agricolo, sono assunti dal dirigente della competente struttura regionale con le modalità previste dalle leggi regionali vigenti in materia di opere pubbliche (6 bis).

**Art. 12. — Manutenzione.** — La manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti consortili esistenti, nonché, a decorrere dalla data di compimento di ciascun lotto, utilmente funzionante, la manutenzione e l'esercizio delle opere eseguite in attuazione di programmi di bonifica e dei piani di riordino fondiario ed irriguo di cui al precedente art. 3, sono di competenza dei consorzi di bonifica e i relativi oneri sono a carico dei consorziati.

**Art. 13. — Diritto d'uso.** — La giunta regionale, contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione dell'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 10, terzo comma, costituisce a favore dei consorzi di bonifica concessionari, diritto d'uso sugli immobili e sugli impianti di bonifica e di irrigazione, successivamente al collaudo delle opere.  
2. Per le opere eseguite in tubazione sotto iscritti a favore del demanio regionale i relativi diritti di servitù.

**Art. 14. — Opere di competenza privata.** — I privati possono affidare ai consorzi di bonifica l'esecuzione delle opere di propria competenza.

2. L'esecuzione delle opere in caso di inadempienza da parte dei privati è affidata ai consorzi di bonifica con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

3. Le spese relative alle opere di cui al presente articolo sono a carico dei proprietari dei fondi sui quali insistono le opere stesse

## **Titolo II RIORDINO IRRIGUO**

**Art. 15. — Piani di riordino irriguo.** — Per tutte le acque utilizzate per l'irrigazione si adottano i piani di riordino irriguo di cui al presente titolo

2. Le opere previste dai piani di riordino irriguo sono disciplinate dalle norme della presente legge, nonché dalle vigenti leggi regionali in materia di opere pubbliche

**Art. 16. — Contenuti dei piani.** — Il piano di riordino irriguo deve contenere:

a) la descrizione del bacino idrografico soggetto al riordino irriguo;

b) l'elenco di tutti i canali naturali ed artificiali a prevalente utilizzazione irrigua, di colo, di recapito dei coli o comunque interessati al riordino;

c) l'elenco delle utenze irrigue soggette al piano di riordino;

d) la descrizione delle opere e dei sistemi di presa, adduzione distribuzione e ripartizione dell'acqua;

e) l'elenco delle acque con le quali in precedenza veniva irrigato il territorio soggetto a riordino e delle altre eventualmente utilizzabili ai fini della realizzazione del riordino irriguo;

f) il progetto di massima degli interventi e delle opere pub-

bliche, anche di sistemazione e di ammodernamento, occorrenti per il riordino irriguo, da introdurre in sostituzione delle opere e dei sistemi preesistenti, in conformità dei criteri di razionalità, organicità ed economicità e tenuto conto dell'esigenza di aumentare la superficie irrigua;

h) le direttive generali cui dovranno essere adeguate le opere di competenza privata necessarie per l'utilizzazione del sistema irriguo conseguente al riordino.

**Art. 17. — Piani interconsorziali.** — Ove il territorio soggetto a riordino irriguo appartenga a più comprensori consortili di bonifica, il piano di riordino irriguo è predisposto da un consorzio di bonifica di secondo grado

2. Per l'approvazione del piano di cui al comma precedente si applicano le procedure di cui al precedente art. 8.

**Art. 18. — Controllo sulle opere di competenza privata.** — Ai consorzi di bonifica compete il controllo della corretta e tempestiva esecuzione delle opere di competenza dei privati, in conformità alle direttive generali di cui al precedente art. 16, primo comma, lett. h).

**Art. 19. — Contribuzioni dei consorziati.** — Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la distribuzione delle acque irrigue, con l'attuazione del piano di riordino irriguo tutti coloro che utilizzano la rete dei canali consortili sono assoggettati, secondo le modalità e la gradualità previste nel piano stesso, ai normali contributi in ragione del beneficio ottenuto; a tal fine il consorzio determina annualmente le aliquote di contribuzione nella misura necessaria a coprire le spese della gestione

2. Con l'applicazione delle aliquote di cui al comma precedente cessano le esenzioni contributive in atto, totali o parziali, a qualsiasi titolo godute e tutti gli usi gratuiti ed agevolati, a qualsiasi titolo esercitati.

3. In considerazione della stretta connessione esistente nei comprensori irrigui tra acque superficiali ed acque sotterranee ed altresì della funzione svolta dalla rete dei colatori, manutenzione e gestita dai consorzi di bonifica, anche a vantaggio degli utenti non agricoli, tutti coloro che utilizzano acque superficiali o sotterranee oppure canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, dovranno contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto; i relativi proventi possono essere impiegati per l'esecuzione e la manutenzione delle opere affidate in concessione di cui al precedente articolo 10 primo e terzo comma

## **Titolo III ORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA**

**Art. 20. — Statuto consortile.** — I consorzi di bonifica sono retti da uno statuto, conforme alle norme della presente legge, determina la composizione e le funzioni degli organi consortili.

2. Lo statuto del consorzio, successivamente alla sua adozione, viene pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile e negli albi dei comuni ricompresi nel comprensorio consortile;

(6 bis) Il comma è stato modificato dal comma 23 dell'art. 2 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2. (Sta in I 5.4).

dell'avviso di pubblicazione è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione (7).

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel BURI possono essere presentate eventuali osservazioni ed opposizioni; entro i successivi trenta giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni è trasmesso alla giunta regionale per l'approvazione.

**Art. 21. — Organi.** — Sono organi del consorzio:

- a) il consiglio dei delegati;
- b) la giunta amministrativa;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni; tale termine può motivatamente essere prorogato dalla giunta regionale per un periodo non superiore ad un anno.

**Art. 22. — Consiglio dei delegati.** — Il consiglio dei delegati è composto:

a) dai rappresentanti dell'assemblea consortile, composta dai soggetti di cui al precedente art. 6, primo comma, ed eletti, in numero non superiore a cinquanta, con le modalità di cui ai successivi articoli 28, 29, 30 e 31;

b) da consiglieri dei comuni appartenenti al comprensorio consortile, in numero pari al venti per cento, arrotondato per eccesso e comunque non inferiore a tre, dei rappresentanti di cui alla precedente lettera a), eletti con le modalità di cui al successivo art. 23.

2. Spetta comunque al consiglio dei delegati:

a) eleggere nel proprio seno il presidente, il vice-presidente o i vice-presidenti, la giunta ed i membri del collegio dei revisori;

b) deliberare lo statuto, i regolamenti per l'amministrazione del consorzio e l'organico del personale;

c) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;

d) deliberare il programma di bonifica e i piani di riordino fondiario ed irriguo;

e) deliberare i contributi consortili;

f) deliberare la stipulazione di mutui.

3. Non possono far parte del consiglio dei delegati i consiglieri regionali e coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali o lite pendente o abbiano in corso contratti di fornitura o di appalto con il consorzio di bonifica, ovvero esercitino funzioni di vigilanza sullo stesso.

**3 bis.** Ai soli effetti della rappresentanza prevista nel presente articolo non si considerano appartenenti al comprensorio quei Comuni che siano inclusi nel comprensorio medesimo per una superficie territoriale inferiore al dieci per cento della superficie complessiva del Comune stesso (8).

**3 ter.** La decadenza dalle cariche si verifica quando vengano meno i requisiti richiesti per l'eleggibilità; la perdita della qualifica di rappresentante di cui al primo comma del successivo art. 30 comporta ugualmente la decadenza (8).

**3 quater.** Ove, a causa di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il numero dei componenti il Consiglio dei delegati elet-

ti dall'assemblea dei consorziati si sia ridotto a meno dei due terzi, si dovrà riconvocare l'assemblea per l'elezione integrativa, limitatamente alle fasce ed ai collegi la cui rappresentanza sia divenuta deficitaria (8).

**3 quinquies.** Ove per gli stessi motivi, il numero dei componenti il Consiglio dei delegati eletti in rappresentanza dei Comuni si sia ridotto a meno dei due terzi, si dovrà procedere all'integrazione con le procedure di cui al successivo art. 23 (8).

**3 sexies.** I nuovi eletti rimarranno in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i delegati sostituiti (8).

**Art. 23. — Elezione dei rappresentanti dei comuni.** — I rappresentanti di cui al precedente articolo, primo comma, lettera b), sono eletti da un'unica assemblea costituita da tre consiglieri per ciascun comune, eletti dai rispettivi consigli comunali, di cui due appartenenti alla maggioranza e uno appartenente alla minoranza.

2. I rappresentanti dei comuni nel consiglio dei delegati sono eletti con voto limitato a:

a) due nominativi, per l'elezione di tre rappresentanti;

b) tre nominativi, per l'elezione fino a cinque rappresentanti;

c) quattro nominativi, per l'elezione fino a sette rappresentanti;

d) sei nominativi, per l'elezione di un numero di rappresentanti superiore a sette.

3. L'assemblea di cui al precedente primo comma è convocata dal presidente della giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato entro i trenta giorni anteriori alla scadenza dell'amministrazione consortile.

4. L'assemblea di cui al precedente primo comma non può procedere alle elezioni se non interviene la maggioranza dei componenti: nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea è convocata di diritto per l'ottavo giorno successivo e può effettuare validamente le elezioni con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

5. Qualora l'elezione di cui al presente articolo non sia stata effettuata entro il termine di scadenza dell'amministrazione consortile precedente, il consiglio dei delegati può validamente esercitare le proprie funzioni nella composizione risultante dall'elezione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 22, primo comma, lettera a).

**5 bis.** I consiglieri comunali designati a far parte dell'assemblea di cui al precedente primo comma possono partecipare all'assemblea medesima anche se nel frattempo il Consiglio Comunale ha cessato le proprie funzioni e il nuovo Consiglio non abbia ancora provveduto alla loro sostituzione (9).

**Art. 24. — Elezione del presidente, del vice-presidente, della giunta amministrativa e del collegio dei revisori dei conti.** — Il consiglio dei delegati nella prima seduta, da convocarsi da parte del presidente del consorzio uscente non oltre trenta giorni dalla data delle elezioni, elegge il presidente, il vice-presidente, la giunta amministrativa ed il collegio dei revisori dei conti.

2. La riunione del consiglio dei delegati è considerata valida a tutti gli effetti quando ad essa partecipa almeno la metà più uno dei componenti.

(7) Il comma è stato così modificato dall'art. 2 della I. R. 25 maggio 1989 n. 18. (Sta in questa stessa voce).

(8) Il comma è stato aggiunto dall'art. 3 della I. R. 25 maggio 1989, n. 18. (Sta in questa stessa voce).

(9) Il comma è stato aggiunto dall'art. 4 della I. R. 25 maggio 1989, n. 18. (Sta in questa stessa voce).

3. Per l'elezione del presidente e del vice-presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti; dopo due votazioni infruttuose sarà sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

4. Per l'elezione degli altri componenti della giunta amministrativa, qualora vengano presentate più liste di candidati, ogni consigliere può votare per un numero di candidati pari a due terzi del numero dei componenti da eleggere, con arrotondamento all'unità più vicina; in presenza di una sola lista di candidati non è richiesta alcuna particolare formalità.

5. Qualora il numero degli eletti al primo scrutinio risulti inferiore al numero dei membri da eleggere, si procede seduta stante ad un'ulteriore votazione integrativa.

6. Le cariche di presidente e vice-presidente sono incompatibili con le cariche di sindaco, assessore comunale e consigliere provinciale degli enti locali ricadenti totalmente o parzialmente nel territorio consortile, nonché di presidente delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura competenti per il territorio suddetto.

**Art. 25.** — *Giunta amministrativa.* — La giunta amministrativa è composta dal presidente, dal vice-presidente, nonché da:

a) i membri eletti dal consiglio dei delegati, nel numero determinato dallo statuto e scelti fra i rappresentanti di cui al precedente art. 22, primo comma, lettera a);

b) due consiglieri comunali eletti nel proprio seno dai rappresentanti dei comuni di cui al precedente art. 22, primo comma, lettera b), con voto limitato a uno.

**Art. 26.** — *Collegio dei revisori dei conti.* — Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti di cui un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla giunta regionale e i restanti eletti dal consiglio dei delegati.

2. La presidenza del collegio spetta al revisore effettivo di nomina regionale.

3. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione finanziaria del consorzio, secondo quanto stabilito dallo statuto.

**Art. 27.** — *Collegi elettorali.* — Lo statuto del consorzio può prevedere che, per l'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dei delegati, l'assemblea di cui al precedente art. 22, primo comma, lettera a), si riunisca in un unico collegio o possa articolarsi in più collegi elettorali, ciascuno dei quali elegge i propri delegati in numero fissato dallo statuto stesso, secondo criteri che garantiscano la rappresentanza dei consorziati delle diverse zone.

**Art. 28.** — *Voto.* — Il diritto di voto è attribuito agli iscritti nei ruoli di contribuenza per un contributo superiore ad un valore minimo fissato dallo statuto.

2. Il valore del contributo minimo non può essere comunque inferiore al valore del contributo medio per ettaro, risultante dal rapporto tra l'ammontare dei contributi consortili e la superficie del comprensorio, né superiore al valore del contributo globale massimo gravante su di un ettaro di terreno agrario nella zona assoggettata alla contribuenza più elevata.

3. Agli iscritti a ruolo per un contributo inferiore al minimo viene attribuita la corrispondente frazione di voto: in tal caso il diritto di voto può essere esercitato cumulativamente da un gruppo di elettori che complessivamente raggiungano almeno un voto intero, mediante delega ad uno di essi.

**Art. 29.** — *Fasce di contribuenza ai fini elettorali.* — Gli elettori sono suddivisi nelle fasce di contribuenza di cui ai successivi comuni

2. Entro ciascuna fascia, ogni elettore ha diritto ad un solo voto.

3. La determinazione delle fasce è effettuata mediante l'individuazione analitica della maggior contribuenza della misura e della massima azienda agricola familiare, tenuto conto delle tecniche di coltivazione.

4. La delibera consortile di individuazione della minima e della massima azienda soggetta a maggior contribuenza è sottoposta all'approvazione della giunta regionale.

5. La prima fascia è composta dai consorziati agricoli con contribuenza inferiore alla massima contribuenza della minima azienda.

6. La seconda fascia è composta dai consorziati agricoli con contribuenza superiore a quella della prima fascia e inferiore alla maggiore contribuenza della massima azienda.

7. La terza fascia è composta dai consorziati agricoli con contribuenza superiore a quella della seconda fascia.

8. Gli utenti extra-agricoli si considerano facenti parte della fascia corrispondente al proprio livello di contribuenza.

9. Ad ogni fascia viene attribuito, sul totale dei delegati da eleggere nel collegio, un numero di delegati eleggibili percentualmente pari al rapporto tra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna fascia ed il totale della contribuenza, fino al limite massimo del quaranta per cento del numero dei delegati da eleggere, con arrotondamento all'unità più vicina.

10. I delegati non attribuiti ad una fascia perché eccedenti la quota sopra indicata, sono attribuiti proporzionalmente alle altre fasce.

11. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per ciascuna fascia di elettori.

**Art. 30.** — *Deleghe elettorali.* — Per le opere giuridiche e i minori il voto è espresso dai relativi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione controllata, dal curatore o dal commissario giudiziale.

2. In caso di comunione, il voto viene espresso da uno dei partecipanti cui sia stata conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato; in assenza di delega l'esercizio del voto è riservato al primo intestatario.

3. È ammesso l'esercizio del voto tramite delega rilasciata a favore di altro soggetto avente diritto di voto e appartenente alla stessa fascia; nessuno può ricevere più di due deleghe valide ciascuna per l'espressione di un voto intero.

4. Le deleghe indicate nei precedenti commi, nonché quelle di cui al terzo comma del precedente art. 28, devono risultare da atto scritto con firme autenticate da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di residenza o, nel caso di persona giuridica, del Comune ove questa ha sede; i titoli di legittimazione di cui al precedente primo comma e le deleghe di cui ai precedenti secondo e terzo comma, nonché del terzo comma del precedente art. 28, debbono essere consegnate al presidente del seggio elettorale all'atto dell'espressione del voto (10).

**Art. 31.** — *Liste dei candidati.* — Gli aventi diritto al voto possono presentare, per ciascuna delle fasce, liste di candidati

(10) Il comma è stato modificato dall'art. 5 della L.R. 25 maggio 1989, n. 18. (Sta in questa stessa voce)

scelti fra gli elettori della stessa fascia, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche; le liste debbono essere presentate da un numero di aventi diritto al voto che rappresenti almeno il due per cento degli elettori della fascia, fino ad un numero massimo di cinquanta

2. Le firme dei presentatori devono essere autenticate con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo precedente, ovvero da funzionari del consorzio a ciò delegati dal presidente del consorzio stesso.

3. Le liste non possono comprendere un numero di candidati superiore ai due terzi del numero dei delegati da eleggere, con arrotondamento all'unità più prossima.

4. Qualora allo scadere dei termini di presentazione delle liste, sia presentata una sola lista di candidati, deve essere richiesta ai presentatori l'integrazione della lista con altri candidati fino a completare il numero dei delegati da eleggere.

5. Nel caso siano state presentate più liste l'elettore potrà votare per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei delegati da eleggere, scegliendo anche fra liste diverse ovvero tra gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto; nel caso sia stata presentata una sola lista, ovvero in assenza di liste, l'elettore potrà votare per un numero di candidati pari a quello dei delegati da eleggere, sempre con facoltà di scegliere anche al di fuori della lista, fra gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto; in ogni caso sulle schede di votazione dovrà essere sempre indicato il numero di candidati per i quali l'elettore può esprimere il suo voto (11).

6. Nel caso di suddivisione del comprensorio consortile in collegi, le norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuno dei collegi elettorali

7. Sono eletti, per ciascuna fascia e per ogni collegio, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

**Art. 32. — Soggetti elettorali** — Nel comprensorio consortile possono essere istituiti più saggi elettorali, nel numero indicato dallo statuto.

2. I presentatori di ciascuna lista hanno la facoltà di designare presso ogni seggio un rappresentante di lista cui spetta l'esercizio delle funzioni previste dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (12).

**Art. 33. — Avvisi elettorali** — I consorziati devono essere informati almeno trenta giorni prima della data delle elezioni a mezzo di pubblicazione degli albi comunali, di annunci sulla stampa locale, di manifesti e di altri strumenti idonei indicati nello statuto, con specificazione dell'orario e del luogo ove essi si svolgeranno, nonché delle modalità di espressione del voto.

**Art. 34. — Verbali elettorali** — I verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi entro tre giorni dalla conclusione delle stesse alla giunta amministrativa che provvede alla proclamazione degli eletti entro i successivi cinque giorni

**Art. 35. — Controllo regionale sugli atti consortili** — Gli atti di amministrazione assunti dagli organi consortili sono pubblicati per otto giorni consecutivi nell'albo del consorzio di bonifica.

2. Contro gli atti di cui al comma precedente gli interessati possono ricorrere alla giunta regionale tramite il consorzio di

bonifica, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione

3. Il consorzio trasmette alla giunta regionale gli atti di cui al precedente primo comma unitamente agli eventuali ricorsi avverso agli stessi, nonché alle proprie controdeduzioni, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione ivi previsto.

4. Sono soggette all'approvazione della Giunta Regionale le deliberazioni concernenti:

- a) i regolamenti di amministrazione;
- b) il regolamento organico del personale;
- c) i piani di riparto della contribuzione consortile;
- d) l'individuazione delle aziende di cui al precedente art. 29 (13).

4 bis. Sono invece soggette al solo controllo di legittimità da parte della Giunta Regionale le deliberazioni concernenti:

- a) i bilanci di previsione e loro variazioni;
- b) i conti consuntivi;
- c) i contratti di esattoria e tesoreria (14).

4 ter. La Giunta Regionale potrà adottare i provvedimenti sospensivi o di annullamento entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 4 bis; decorso tale termine le deliberazioni sono da ritenersi esecutive (14).

5. Gli altri atti di amministrazione del consorzio sono immediatamente esecutivi; il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, può proporre alla giunta regionale la sospensione e l'annullamento degli atti suddetti entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi a seguito della trasmissione di cui al precedente terzo comma, qualora non siano conformi alle leggi, ai regolamenti, allo statuto nonché a programmi e direttive regionali

6. Restano ferme le procedure di cui ai precedenti articoli 8 e 9 inerenti all'approvazione di programmi di bonifica e dei piani di riordino fondiario ed irriguo.

**Art. 36. — Vigilanza regionale** — La giunta regionale vigila sull'attività dei consorzi di bonifica anche mediante ispezioni

2. Il presidente della giunta regionale stessa, può sciogliere le amministrazioni consortili in caso di constatata inefficienza nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, nonché per gravi violazioni di leggi e regolamenti, dello statuto e delle direttive regionali, che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali dei consorzi.

3. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario regionale affiancato da una consulta composta a norma dell'art. 7 della Legge 23 giugno 1962, n. 947, per la gestione temporanea del consorzio; l'amministrazione consortile deve essere ricostituita entro un anno dal decreto di scioglimento.

**Art. 37. — Consorzi di bonifica di secondo grado** — La giunta regionale può costituire consorzi di bonifica di secondo grado allorché esistano interessi comuni a più comprensori di bonifica.

2. Il consorzio di bonifica di secondo grado può essere costi-

(11) Il comma è stato così modificato dall'art. 6 della L. R. 25 maggio 1989, n. 18. (Sta in questa stessa voce)

(12) Sta in I 7.1.

(13) Il comma è stato così modificato dall'art. 7 della L. R. 25 maggio 1989, n. 18. (Sta in questa stessa voce).

(14) Il comma è stato aggiunto dall'art. 7 della L. R. 25 maggio 1989, n. 18 (Sta in questa stessa voce)

tuito anche su richiesta dei consorzi di bonifica territorialmente interessati

3. Sono organi del consorzio di bonifica di secondo grado:
  - a) il consiglio dei delegati composto da membri espressi dai consorzi di bonifica interessati;
  - b) la giunta amministrativa;
  - c) il presidente;
  - d) il collegio dei revisori dei conti.
4. Lo statuto dei consorzi di secondo grado è predisposto da componenti dei consigli dei delegati dei consorzi interessati nel numero determinato dalla giunta regionale che provvede inoltre a disciplinare le modalità della loro elezione
5. Ai fini di garantire un'adeguata rappresentanza dei consorzi di bonifica interessati, la determinazione di cui al comma precedente è effettuata tenuto conto della superficie territoriale, del numero degli utenti e dell'entità complessiva della contribuzione di ciascun consorzio.
6. Lo statuto dei consorzi di secondo grado è trasmesso alla giunta regionale per l'approvazione entro sei mesi dall'effettuazione delle elezioni di cui al precedente quarto comma.
7. Nella determinazione della composizione del consiglio dei delegati lo statuto deve attenersi ai criteri di cui al precedente quinto comma.
8. Il consorzio di bonifica di secondo grado può svolgere le funzioni previste dalla legislazione vigente per i consorzi di bonifica.
9. Per l'emissione dei ruoli di contribuzione i consorzi di bonifica di secondo grado si avvalgono dei catasti dei singoli consorzi ad essi partecipanti
10. I consorzi di bonifica di secondo grado sono disciplinati dalla normativa prevista per i consorzi di bonifica, in quanto applicabile
11. La giunta regionale ha altresì la facoltà di costituire consorzi di bonifica di secondo grado che includano anche altri soggetti pubblici o privati qualora, con riguardo alla tutela delle disponibilità idriche di un sistema idraulico, ovvero alla disciplina ed all'esercizio coordinato delle derivazioni da invasi o aste fluviali, sussistano interessi comuni ai predetti soggetti; in tal caso negli organi amministrativi dell'ente e nell'organo costituente di cui al precedente comma 4 i predetti soggetti dovranno essere adeguatamente rappresentati secondo i criteri stabiliti dal precedente comma 5 (14 bis).
12. Il consorzio di bonifica di secondo grado nello statuto dovrà fissare il criterio in base al quale ripartire e riscuotere la contribuzione (14 bis)

#### **Titolo IV**

#### **NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 38. — Finanziamenti regionali.** — Ai fini del riassetto e dello sviluppo della bonifica, la regione concorre al finanziamento di:

- a) opere idrauliche destinate alla conservazione ed alla razionale utilizzazione e difesa del territorio escluse quelle previste dal precedente art. 2, primo comma, lettera a);
- b) opere per impianti di irrigazione ed opere sostitutive ed

integrative per la provvista, distribuzione e tutela delle acque ad uso agricolo;

- c) opere infrastrutturali di interesse di tutto il comprensorio consortile o di una parte notevole di esso;
- d) opere di riordino fondiario ed irriguo;
- e) studi e ricerche, anche sperimentali, di interesse generale della bonifica.

**Art. 39. — Spese assistite da finanziamenti regionali.** — La giunta regionale può deliberare il concorso finanziario nella spesa per l'esecuzione e per la manutenzione delle opere di bonifica affidate in concessione a norma del precedente art. 10 fino al massimo del:

- a) novantacinque per cento della spesa per l'esecuzione delle opere idrauliche ed irrigue primarie e secondarie;
- b) novantacinque per cento della spesa per l'esecuzione delle opere di altra natura che siano o di interesse generale del comprensorio o che, pur interessando una porzione omogenea e territorialmente limitata del comprensorio medesimo, inducano un indubbio e sostanziale miglioramento, anche indiretto, sull'assetto generale della bonifica e dell'irrigazione;
- c) ottanta per cento della spesa per l'esecuzione delle restanti opere;
- d) ottanta per cento della spesa per la manutenzione delle opere.

2. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile è consentita a favore del concessionario l'applicazione di una aliquota forfettaria per spese generali, di progettazione e di collaudo, fissata con provvedimento della giunta regionale

3. Per gli oneri di manutenzione relativi ad espurghi e a sfalcio di erbe infestanti il contributo può essere determinato forfettariamente in base a indici fissati con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente primo comma lettera e), la giunta regionale può concedere un contributo fino al massimo dell'ottanta per cento della spesa ammissibile, elevabile al cento per cento ove lo studio e la ricerca siano richiesti dalla giunta stessa (15).

5. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può concedere contributi per le spese di gestione consortili.

6. Ai consorzi costituiti a norma della presente legge la giunta regionale può concedere le provvidenze previste dal terzo comma dell'art. 22 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (16)

7. La giunta regionale può concedere altresì ai consorzi di bonifica un contributo fino al quaranta per cento della spesa relativa al sollevamento delle acque irrigue e di colto eccedente il costo ordinario determinato annualmente dalla giunta regionale stessa, sentita la competente commissione consiliare.

8. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può assegnare un contributo fino alla misura massima del quaranta per cento della spesa eccedente il costo ordinario, relativa al sollevamento e alla distribuzione di acque ad uso umano e domestico derivante agli enti gestori dei relativi servizi in zone di preminente interesse agricolo, svantaggiate, collinari o montane.

(14 bis) Il comma è stato aggiunto dall'art. 3 della L. R. 14 gennaio 1995, n. 5. (Sta in questa stessa voce).

(15) Il comma è stato così modificato dall'art. 8 della L. R. 25 maggio 1989 n. 18. (Sta in questa stessa voce).

(16) Sta in E 2.1

**Art. 40.** — *Erogazione dei contributi regionali.* — I contributi di cui al precedente art. 39, primo comma, sono erogati:

a) in misura non inferiore al novanta per cento dell'importo assegnato, a seguito della certificazione dell'avvenuto inizio dei lavori; la misura percentuale suindicata assorbe gli eventuali oneri di prefinanziamento;

b) la restante quota, all'atto dell'approvazione del verbale di collaudo tecnico-amministrativo e del conto finanziario.

2. Alla liquidazione finale provvede il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato (2 bis).

**Art. 41.** — *Polizia idraulica.* — I consorzi di bonifica a favore dei quali sia costituito diritto d'uso o cui spetti la manutenzione delle opere idrauliche quali canali di colò, irrigui o di bonifica svolgono, con l'osservanza delle norme della L.R. 5 dicembre 1983 n. 90 (17), e successive modificazioni, le attività di vigilanza, sorveglianza ed accertamento preordinate all'esercizio delle funzioni sanzionatorie di competenza della regione nelle materie disciplinate dalla presente legge

2. Alle attività di cui al comma precedente è addetto il personale dei consorzi di bonifica incaricato a norma dell'articolo 70 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, o degli articoli 133 e 134 del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1933 n. 733

**Art. 42.** — *Concessioni amministrative su beni demaniali.* — Le concessioni relative ai beni del demanio regionale attinente alla bonifica sono rilasciate dalla Giunta regionale, sentito il consorzio di bonifica interessato.

2. Tali concessioni hanno la durata non inferiore ai sei anni e non superiore ai diciannove anni.

3. Il disciplinare d'oneri e la relativa tariffa sono deliberati dalla giunta regionale

4. Il rilascio delle concessioni può essere affidato dalla giunta regionale ai singoli consorzi.

**Art. 43.** — *Funzioni delle comunità montane.* — Nei territori montani le Comunità montane esercitano le funzioni attribuite dalla presente Legge ai consorzi di bonifica, secondo le norme previste dai titoli I, II e IV della presente Legge.

2. Le Comunità montane adottano i piani di cui al precedente art. 7 tenuto conto delle previsioni del piano di sviluppo economico sociale dalle stesse formulato ai sensi della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (18)

3. Le Comunità montane promuovono, per aree omogenee, la costituzione di consorzi tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica; tali consorzi avranno la medesima natura giuridica dei consorzi di miglioramento fondiario e saranno disciplinati dalle norme previste per tali enti dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I consorzi suddetti provvederanno:

a) ad assumere in consegna le opere di bonifica di interesse del loro comprensorio eseguite dalla Comunità montana, divenendo responsabili della loro manutenzione e conservazione;

b) a gestire le opere di bonifica stesse;

c) ad approvare il piano di riparto degli oneri consortili;

d) a riscuotere mediante ruoli i relativi contributi di bonifi-

ca, ivi comprese le quote di spesa a carico dei proprietari per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica;

e) ad esprimere obbligatoriamente il loro motivato preventivo parere sui programmi di bonifica predisposti dalla Comunità montana

5. La Comunità montana nomina propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dei consorzi suddetti nel limite massimo del venti per cento dei componenti del Consiglio stesso (19).

**Art. 44.** — *Norma transitoria.* — Il consiglio regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva la suddivisione del territorio regionale in comprensori di bonifica ai sensi del precedente art. 5.

2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel BURL del provvedimento del consiglio regionale di cui al comma precedente, scioglie gli organi di amministrazione dei consorzi di bonifica esistenti e nomina per ciascuno di essi un commissario che, nell'esercizio delle proprie funzioni, è assistito da una consulta composta dai membri della disciolta deputazione.

3. La Giunta Regionale nomina altresì, per ogni comprensorio di bonifica delimitato ai sensi del precedente primo comma, un commissario che, entro il termine che sarà fissato, per ciascun comprensorio, dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato, indice le elezioni del Consiglio dei delegati, e provvede alle attività preordinate allo svolgimento delle stesse, secondo le modalità deliberate dalla Giunta Regionale nel rispetto della presente Legge (2 bis) (20)

3 bis. Nei nuovi comprensori le prime elezioni del Consiglio dei delegati sono indette anche in mancanza dei programmi di bonifica, dei piani di riordino fondiario e irriguo e del piano di riparto della contribuzione ove almeno il venticinque per cento del territorio comprensorio risulti comunque assoggettato a contribuzione consortile per costruzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica di interesse del territorio medesimo (21)

3 ter. I ruoli di contribuzione che il commissario assume per la compilazione dell'elenco degli aventi diritto al voto sono:

a) quelli emessi da preesistenti enti consortili di bonifica relativamente a territori ora inclusi in tutto o in parte nel nuovo comprensorio;

b) quelli emessi da enti di miglioramento fondiario e da altri enti non riconosciuti di bonifica, sempre relativamente a territori ora inclusi in tutto o in parte nel nuovo comprensorio, che con provvedimento dell'organo statutariamente competente si impegnino a trasferire la gestione delle opere e l'espletamento delle proprie funzioni al nuovo ente, in forza del secondo comma del precedente art. 6, non appena lo stesso ente sarà in grado di esercitare dette funzioni (21).

3 quater. I ruoli di cui al precedente comma 3 ter sono quelli emessi per l'esercizio in corso alla data della convocazione dell'assemblea, ovvero del precedente esercizio qualora l'assem-

(19) L'articolo è stato così modificato dall'art. 9 della L.R. 25 maggio 1989, n. 18. (Sta in questa stessa voce).

(20) Il comma è stato così modificato dall'art. 10 della L.R. 25 maggio 1989, n. 18. (Sta in questa stessa voce).

(21) Il comma è stato aggiunto dall'art. 10 della L.R. 25 maggio 1989 n. 18. (Sta in questa stessa voce).

(17) Sta in I 58.

(18) Sta in I 73.

blea venga convocata entro il primo semestre dell'esercizio successivo (21).

**3 quinquies.** Qualora, dopo l'approvazione del nuovo piano di riparto della contribuzione e l'emissione dei relativi ruoli, la nuova maggioranza degli aventi diritto al voto risulti non aver avuto il diritto di partecipare alle prime elezioni, entro sei mesi dall'emissione di detti nuovi ruoli dovranno essere indette nuove elezioni (21).

**3 sexies.** Ove le prime elezioni interessino una superficie contribuyente inferiore ai tre quarti di quella dell'intero comprensorio, entro tre mesi dall'insediamento degli organi amministrativi del consorzio verrà costituita una consulta il cui parere dovrà essere acquisito obbligatoriamente dal Consiglio dei delegati relativamente ai seguenti atti:

- a) approvazione dello statuto;
- b) approvazione dei programmi di bonifica e dei piani di riordino fondiario ed irriguo;
- c) approvazione dei piani di riparto della contribuzione (21).

**3 septies.** La nomina dei componenti la consulta, il cui numero non potrà superare il cinquanta per cento del numero dei componenti il Consiglio dei delegati in carica, è effettuata dalla Giunta Regionale scegliendo tra una rosa di candidati, proposti dalle organizzazioni professionali per le categorie maggiormente rappresentative, che siano consorziati proprietari di immobili, ovvero conduttori soggetti ad obbligo di contribuzione in forza della Legge 11 febbraio 1971, n. 11, situati nella porzione del comprensorio che non ha partecipato alle prime elezioni (21).

**3 octies.** I provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3 sexies sono assunti dal Consiglio dei delegati entro il termine fissato dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato (21).

**3 nonies.** Il commissario regionale, per l'espletamento delle prime elezioni e fatte salve le successive determinazioni statutarie, provvede tra l'altro a:

- a) stabilire il numero dei delegati da eleggere a norma del primo comma, lett. a), del precedente art. 22;
- b) suddividere eventualmente il comprensorio in più collegi elettorali;
- c) stabilire il valore del contributo minimo per l'attribuzione del voto intero;
- d) individuare le aziende di cui al quarto comma del precedente art. 29;
- e) attribuire, in occasione della proclamazione degli eletti, a parità di voti riportati, la priorità al consorzio gravato da maggior contribuzione;
- f) convocare il Consiglio dei delegati per la sua prima sessione, fissandone l'ordine del giorno secondo le direttive del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato il quale indicherà anche il numero dei componenti la Giunta amministrativa di cui alla lettera a) del precedente art. 25 (21).

**3 decies.** Una volta costituiti gli organi amministrativi del nuovo ente, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato, con proprio provvedimento darà atto della cessazione dell'attività degli enti soppressi ai sensi della presente Legge e dell'inizio dell'attività dei nuovi enti; il predetto provvedimento, allo scopo di garantire la continuità dei servizi, stabilirà le modalità per un ordinato trasferimento delle funzioni che, nel caso di fusioni, dovrà avvenire in coincidenza con un esercizio finanziario (21).

4. Il consiglio dei delegati adotta lo statuto consortile entro

dodici mesi dalla sua elezione; decorso inutilmente tale termine provvede la giunta regionale

5. Il commissario di cui al precedente secondo comma, entro i novanta giorni successivi alla nomina, determina lo stato di consistenza del patrimonio consortile e del personale di ruolo e trasmette alla giunta regionale la relativa documentazione.

6. La giunta regionale successivamente alla costituzione degli organi dei consorzi di bonifica di cui alla presente legge e sentiti i rappresentanti dei consorzi stessi, provvede alla ripartizione del patrimonio e del personale dei consorzi disciolti, in relazione alla superficie comprensoriale e al numero degli utenti dei nuovi consorzi.

**6 bis.** La gestione delle opere e l'emissione dei ruoli di contribuzione rimangono di competenza degli organismi preesistenti sino al compimento di tutte le procedure previste dal presente articolo (21).

7. I commissari di cui al precedente secondo comma cessano dal loro incarico all'atto dell'entrata in funzione degli organi di amministrazione dei nuovi consorzi.

**7 bis.** Restano confermati gli atti già assunti dai commissari regionali dei nuovi comprensori purché conformi alle norme della presente Legge (21).

**Art. 45. — Rinvio alle normative statali e intese interregionali.** — Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si applicano le norme del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e dalla legge 23 giugno 1962, n. 947.

2. Per i comprensori interregionali si procede mediante intese fra le regioni interessate sulla base delle norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (22).

**2 bis.** Nei comprensori interregionali si applicano le disposizioni contenute nelle intese suddette anche in deroga a quanto stabilito dalla presente Legge; dette intese, previo parere della Commissione consiliare competente, saranno approvate dalla Giunta Regionale e saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione (23).

**Art. 46. — Norma finanziaria.** — A decorrere dall'esercizio finanziario 1985 è autorizzata la:

- a) spesa corrente operativa per:
    - 1) studi e ricerche di cui al precedente art. 38, primo comma, lettera e);
    - 2) le finalità di cui al precedente art. 39, primo comma, lettera d), terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo comma;
  - b) spesa in capitale una tantum per l'adempimento di funzioni normali per:
    - 1) le opere di cui al precedente art. 38, primo comma, lettera a).
2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente primo comma si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (24).
3. Agli oneri finanziari derivanti per il funzionamento del comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale di cui al precedente art. 10 si provvede mediante impiego delle somme

(22) Sta in I 16.

(23) Il comma è stato aggiunto dall'art. 11 della L.R. 25 maggio 1989, n. 18. (Sta in questa stessa voce)

(24) Sta in I 54.

stanziate al capitolo 1 1 2 3 1.322 «Spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto negli stati di previsione delle spese dei bilanci regionali dei singoli esercizi finanziari

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del precedente art. 5, terzo e quarto comma, sono a carico dei consorziati a norma dei precedenti articoli 12 e 19.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione e dalla manutenzione delle opere affidate in concessione di cui al precedente art. 10, primo comma, sono, salvo gli eventuali relativi contributi regionali previsti dai precedenti artt. 38 e 39, a carico dei bilanci dei rispettivi enti a cui vengono affidate le opere in concessione

6. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei precedenti artt. 11, 36, terzo comma, 41 e 44 secondo comma, sono a carico dei bilanci dei rispettivi consorzi di bonifica di cui al precedente art. 5, terzo comma.

7. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del precedente art. 44, terzo comma, si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1 3 3 2 1 851 «Contributi ai comitati promotori di consorzi di bonifica e ai consorzi di bonifica in fase di riorganizzazione dei consorzi stessi» iscritto negli stati di previsione delle spese dei bilanci regionali dei singoli esercizi finanziari

8. Al finanziamento delle spese in capitale una tantum per programmi di sviluppo per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti art. 9, secondo e quinto comma, 10, quarto comma, 38, primo comma, lettera b), c) e d) e 39, primo comma, lettera a), b) e c) si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

9. Al finanziamento delle spese in capitale una tantum per programmi di sviluppo per la diretta esecuzione delle opere di bonifica di cui al precedente art. 10, primo comma, si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

10. La concessione dei finanziamenti per le finalità di cui alla presente legge è subordinata alle relative effettive disponibilità finanziarie previste nei bilanci regionali per i singoli interventi.

11. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, alla parte 1<sup>a</sup>, ambito 4, settore 3, finalità 3, attività 1, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 sono istituiti per memoria i seguenti capitoli:

1) il capitolo 1 4.3.3.1.1821 «Spese per studi e ricerche, anche sperimentali, di interesse generale della bonifica».

2) il capitolo 1 4.3.3.1.1823 «Contributi per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse regionale affidate in concessione, per le spese di gestione consortili, per il sollevamento di acque irrigue e di colto eccedente il costo ordinario e per il sollevamento e la distribuzione acque ad uso umano e domestico eccedente il costo ordinario in zone agricole, collinari e montane»;

3) il capitolo 1 4.3.3.1.1824 «Spese per opere idrauliche destinate alla conservazione ed alla razionale utilizzazione e difesa del territorio escluse le opere di rimboschimento e di sistemazione idraulica e idraulico-agrario-forestale di cui all'art. 2 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8».